DISPOSIZIONI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE AZIONI B3, C2, E1, DEL PROGRAMMA REGIONALE AI SENSI DEL REG. (CE) 1234/07 DELL'ANNO 2010-2011

1. Finalità

Con il Programma regionale di attuazione del Reg. (CE) 1234/2007 la Regione intende realizzare una serie di azioni per consentire il miglioramento dell'apicoltura in Piemonte tra le quali le sequenti:

- a) azioni di lotta alla varroasi B3);
- b) azioni a sostegno del nomadismo C2);
- c) misure per il ripopolamento del patrimonio apistico E1).

La gestione delle suddette azioni, ai sensi della Legge regionale n. 17/1999, è delegata alle Province competenti per territorio.

Con le seguenti istruzioni operative la Direzione regionale Agricoltura – Settore Sviluppo delle Produzioni Zootecniche fornisce indicazioni generali per l'attuazione delle azioni, fermo restando che le indicazioni di dettaglio saranno fornite nei bandi provinciali.

2. Beneficiari

Possono accedere alla concessione dei contributi per le azioni B3, C2, E1 gli apicoltori singoli o associati in regola con la denuncia di possesso alveari, in possesso di partita IVA (per attività apistica o agricola) alla data di presentazione della domanda e di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, che conducano almeno 52 alveari, rilevati dall'ultimo censimento apistico regionale, e che abbiano costituito il fascicolo aziendale presso un CAA con regolare mandato; che abbiano inoltre la disponibilità di locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare (smielatura) in regola con le norme igienico-sanitarie se di proprietà, o in alternativa dimostrino di operare in ambienti in regola con le norme igienico-sanitarie se di terzi.

3. Modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate, nel periodo che verrà fissato dalle Province competenti per territorio, presso i rispettivi Assessorati Provinciali Agricoltura, utilizzando il modello predisposto da AGEA con codice a barre (scaricabile dal sito del SIAN, area pubblica, al seguente indirizzo:

http://www.sian.it/portale-

sian/attivaservizio.jsp?sid=166&pid=10&servizio=Scarico+Moduli&bottoni=no

completato con la documentazione richiesta nel bando e con le dichiarazioni utili per l'assegnazione del punteggio.

4. Esclusioni

Non sono ammessi a finanziamento:

- a) acquisti effettuati prima della presentazione della domanda;
- b) acquisto di macchinari ed attrezzature usate;
- c) IVA, imposte o tasse.

5. Azioni finanziabili

Azione B3 (acquisto arnie idonee ad una razionale lotta alla varroa)

Acquisti finanziabili: arnie con fondo a rete.

Tutte le arnie che beneficiano del contributo previsto dal Reg. CE n. 1234/2007 devono essere identificate con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l'anno di approvazione del programma la provincia di appartenenza e, nel caso delle arnie, un codice per identificare in modo univoco l'azienda (marchio a fuoco, utilizzo di vernice indelebile, ecc.). L'identificazione con contrassegno indelebile e non asportabile dei materiali che beneficiano del contributo è a carico dei richiedenti.

Ai fini del rendiconto deve essere presentata copia delle fatture quietanzate con l'indicazione "finanziato ai sensi del Reg. CE n. 1234/2007".

Il pagamento degli acquisti deve essere effettuato esclusivamente con assegno o bonifico, non è ammesso il pagamento in contanti.

Per poter ottenere il contributo é necessario acquistare un numero minimo di arnie pari a 30 e un numero massimo pari a 100 arnie corrispondente ad una spesa minima ammissibile di euro 2.400,00 o una spesa massima ammissibile di euro 8.000,00 per ogni domanda, considerando una spesa ammessa per singola arnia pari a euro 80,00 (oneri fiscali esclusi). Il contributo massimo concedibile é pari al 60% della spesa ammessa.

Azione C2 (materiali per il nomadismo)

Acquisti finanziabili: muletti (potenza max. 35 CV), elevatori, gru, carriole porta arnie, supporti che facilitano lo spostamento delle arnie, piccoli rimorchi, radiocomandi per gru, ad esclusione degli automezzi targati.

Tutte le attrezzature che beneficiano del contributo previsto dal Reg. CE n. 1234/2007 devono essere identificate con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l'anno di approvazione del programma, la provincia di appartenenza e, nel caso delle arnie, un codice per identificare in modo univoco l'azienda. L'identificazione con contrassegno indelebile e non asportabile dei materiali che beneficiano del contributo è a carico dei richiedenti.

Ai fini del rendiconto deve essere presentata copia delle fatture quietanzate con l'indicazione "finanziato ai sensi del Reg. CE n. 1234/2007".

Il pagamento degli acquisti deve essere effettuato esclusivamente con assegno o bonifico, non è ammesso il pagamento in contanti.

Il contributo massimo concedibile é pari al 50% della spesa ammessa. La spesa massima ammissibile per beneficiario è pari a euro 5.000,00 (per quanto riguarda l'acquisto di muletti e macchinari per il sollevamento la spesa massima ammissibile è elevata a euro 10.000,00).

Azione E1 (misure per il ripopolamento del patrimonio apistico)

Acquisti finanziabili:

- api regine (importo massimo 10,00 euro per regina, con un numero massimo pari al 50% degli alveari denunciati e fino a un massimo di 100)
- nuclei (spesa massima 80,00 euro cadauno, nella misura massima del 35% degli alveari denunciati, con un massimo di 40 nuclei)
- pacchi d'api (nella misura massima del 35% degli alveari denunciati, spesa massima unitaria pari a 20,00 euro al kg per un massimo di 3 kg di api per pacco, con un massimo di 50 pacchi d'api)

Al momento dell'acquisto delle api regine, dei nuclei o dei pacchi d'api è necessario acquisire la certificazione, rilasciata dalle preposte autorità attestante l'idoneità igienico-sanitaria degli animali (Servizi Veterinari, ASL) e, limitatamente alle api regine e nuclei con regina, l'appartenenza al tipo genetico delle api delle razze Apis mellifera ligustica o ecotipi locali (Istituto Nazionale di Apicoltura o soggetti espressamente autorizzati dallo stesso Istituto).

Ai fini del rendiconto deve essere presentata copia delle fatture quietanzate con l'indicazione "finanziato ai sensi del Reg. CE n. 1234/2007".

Il pagamento degli acquisti deve essere effettuato esclusivamente con assegno o bonifico, non è ammesso il pagamento in contanti.

L'importo minimo per domanda è di 1.000,00 euro, elevato a 1.120,00 euro se l'azienda è certificata biologica, l'importo massimo è pari a 3.200,00 euro. Il contributo concedibile è pari al 60% della spesa ammessa.

6. Procedure

Le domande devono essere presentate con le modalità definite al punto 3, alle Province competenti per territorio, con allegata la documentazione richiesta nei bandi provinciali a partire dai termini che saranno fissati dagli Assessorati Provinciali all'Agricoltura competenti per territorio e comunque **non oltre il 15 aprile della campagna di riferimento**.

Per il rispetto dei termini di presentazione della domanda fa fede la data di protocollo dell'Ufficio ricevente, se consegnata a mano, oppure la data del timbro postale se inviata per posta a mezzo lettera raccomandata AR.

L'Ufficio competente provvede, entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, a dare comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento.

Per le istanze non finanziabili gli Uffici competenti daranno comunicazione motivata a tutti i soggetti interessati del mancato accoglimento.

Gli Uffici degli Assessorati Provinciali all'Agricoltura provvederanno a definire l'istruttoria tecnico-amministrativa di ciascuna domanda e a predisporre il provvedimento con il quale verrà determinata l'esatta spesa ammessa, l'importo del contributo in conto capitale e verranno fissate le prescrizioni.

Entro il **30 giugno della campagna di riferimento** i beneficiari, effettuati gli acquisti preventivati, devono richiedere, con apposita istanza, la liquidazione del contributo agli Uffici degli Assessorati Provinciali all'Agricoltura competenti per territorio, allegando l'originale della relativa fattura di acquisto fiscalmente regolare e con relativa attestazione bancaria di avvenuto pagamento, o fotocopia dell'assegno emesso. Entro il **31 luglio della campagna di riferimento** gli Uffici degli Assessorati Provinciali all'Agricoltura dovranno definire l'istruttoria, utilizzando la procedura disponibile sul sito del SIAN, ed inviare gli elenchi di liquidazione alla Direzione Regionale Agricoltura - Settore Sviluppo delle Produzioni Zootecniche che provvederà al successivo inoltro ad AGEA o ARPEA.

I contributi saranno pagati, direttamente ai beneficiari da AGEA o ARPEA, previo accertamento dell'avvenuto acquisto da parte degli Uffici degli Assessorati Provinciali all'Agricoltura e a seguito della presentazione della documentazione prescritta con l'atto di concessione.

Per quanto non espressamente indicato valgono le indicazioni del Decreto Ministeriale 23 gennaio 2006 (G.U. n. 60 del 13 marzo 2006), della Circolare AGEA n. 2 del 5 febbraio 2007 nonché il Manuale delle procedure istruttorie e di controllo del 14 aprile 2008 redatto da AGEA.

7. Controlli

I controlli sono intesi a verificare il rispetto delle condizioni per la concessione della contribuzione nazionale e comunitaria. Le verifiche devono essere effettuate in loco, a livello tecnico e amministrativo ed adeguatamente verbalizzate a cura degli Uffici degli Assessorati Provinciali all'Agricoltura competenti per territorio.

Le verifiche da condurre presso i richiedenti ammessi ai finanziamenti vengono estese ad un campione il più possibile rappresentativo dei beneficiari e, comunque, non inferiore al 30% delle domande.

Qualora le ispezioni in loco rilevino irregolarità significative riguardanti oltre il 10% delle domande controllate in una determinata provincia il campione dovrà essere ampliato proporzionalmente.

Per tutti gli interventi gli Uffici degli Assessorati Provinciali all'Agricoltura provvedono all'inserimento del beneficiario nell'elenco di liquidazione da inviare ad AGEA o ARPEA dopo avere:

- a) accertato la completezza della documentazione richiesta, nonché il rispetto delle modalità procedurali e temporali della presentazione;
- verificato la regolarità formale dei documenti stessi, in particolare quelli contabili e dei relativi adempimenti di quietanza. In particolare sarà controllata la data di emissione dei documenti giustificativi con il termine di inizio dei lavori fissato dalla data di presentazione della domanda;
- c) verificato la regolarità degli Statuti di costituzione, dei libri soci nonché, quanto prescritto dalla normativa antimafia se necessario:
- d) riscontrato la corretta imputazione delle spese sostenute e documentate alle voci di spesa preventivata, nonché la corrispondenza tra l'importo totale di spesa e quello relativo alla documentazione esibita.

Gli Uffici degli Assessorati Provinciali all'Agricoltura verificano le dichiarazioni rese dal beneficiario (ai sensi della Legge n° 15/68) in ordine a:

- a) alla data degli acquisti;
- b) al fatto che le spese effettuate e documentate, oggetto della richiesta di pagamento, concernono quanto approvato; che le attrezzature e/o i macchinari acquistati siano nuovi di fabbrica; che non siano stati praticati sconti o abbuoni in qualsiasi forma, tranne quelli

- eventualmente indicati nei documenti di spesa presentati e che, a fronte di tali documenti, non sono state emesse dai fornitori note di accredito in favore del beneficiario;
- c) per gli acquisti di materiale durevole, all'uso esclusivo per il conseguimento delle finalità perseguite e la durata connessa al periodo di ammortamento (5 anni);
- d) all'indicazione dell'importo delle spese complessivamente sostenute e documentate (IVA esclusa);
- e) al non avere richiesto e non avere ottenuto allo stesso titolo contributi da parte di altri Enti e Organismi nazionali e comunitari;
- f) alla consapevolezza che, in caso di mendaci dichiarazioni, incorrerà nelle sanzioni stabilite dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Verificano, inoltre, i documenti di spesa, la corrispondenza delle modalità di pagamento rispetto a quelle dichiarate, nonché la sussistenza in loco degli stessi beni oggetto di fatturazione.

Di ogni sopralluogo deve essere redatto un verbale sulla base del modello sintetico fornito da AGEA sul sito del SIAN al quale potrà essere allegata una relazione dettagliata in riferimento alle azioni attuate.

Il verbale di controllo (disponibile nella procedura informatica attiva sul sito del SIAN) deve indicare in maniera chiara nome e cognome del controllore, nonchè la data e l'ora del controllo stesso con le eventuali osservazioni da parte del soggetto controllato.

Il verbale deve essere redatto in duplice copia: una copia deve essere rilasciata all'azienda visitata, l'originale è trattenuto dall'Ufficio dell'Assessorato Provinciale all'Agricoltura preposto al controllo.

Entrambe le copie del verbale di cui sopra devono essere sottoscritte dal controllore e controfirmate dal soggetto controllato.

8. Ricorsi

I provvedimenti di reiezione, sospensione e revoca delle istanze sono definiti dalle Province competenti per territorio e devono contenere l'indicazione degli organi ai quali è possibile presentare ricorso.